



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2235

DEL 23/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FARETTI IN CABINA – (DET. N. 1964 DEL 01/06/2026) – CIG: BBD9640C8D

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della Ditta Gianfelice Ascensori S.r.l. per fornitura e sostituzione farette in cabina – (Det. n. 1964 del 01/06/2026) – CIG: BBD9640C8D

Nella sede dell’Azienda A.S.L. di Pescara, l’Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. **1660 del 14 novembre 2023** nell’esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con determina n.1964 del 01/06/2026 è stata affidata alla **Ditta Gianfelice Ascensori S.r.l.** “la fornitura e la sostituzione di farette in cabina sull’impianto elevatore ubicato presso la Casa Famiglia “la Rosa” ubicata presso Via Valle Furci di Pescara;
- La Ditta ha fatto pervenire le fatture in formato elettronico, meglio specificata nell’allegato elenco di liquidazione, per complessivi € 45,00 + IVA al 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 del Bilancio 2026–Aut.1/4;

CONSIDERATO CHE:

- la fornitura e la sostituzione dei farette è stata regolarmente effettuata come da attestazione del Funzionario Tecnico Per. Ind. Alessio Felicione.

IL DIRETTORE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 502/’92;
- Visto il D.lgs. n. 165/’01;
- Visto il D.lgs. n. 36 / 23 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l’atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del 19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;
- Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento Dottor Alessio Felicione ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della **Ditta Gianfelice Ascensori S.r.l.**, di cui l’elenco allegato, per complessivi € 45,00 + IVA al 22%.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **54,90 con IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 del Bilancio 2026.
3. Di dare mandato all’Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta;
4. Di rendere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

6. Di dare atto che, ai sensi della legge Regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.01.02.01.06 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 24/06/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
